



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 24 del 20/02/2014**

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE

Verifica di assoggettabilità a V.I.A.

SERVIZIO AMBIENTE E TUTELA VENATORIA

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'art.163 comma 3 del D.Lgs. n.267/2000, che prevede, tra l'altro, l'autorizzazione automatica dell'esercizio provvisorio, ossia la possibilità per gli Enti Locali di effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento (differimento avvenuto al 28/02/2014 con D.M. del 19/12/2013 pubblicato nella G.U. n. 302 del 27/12/2013);
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

Vista la normativa vigente in materia:

- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7/3/2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);

Richiamate altresì:

- la D.G.R. n. 2614 del 28/12/2009 (Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08);
- la D.G.R. n. 2668 del 28/12/2009 (Approvazione dell'Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia);
- la D.G.R. n. 1713 del 26/07/2011 (Criteri localizzativi per alcune tipologie di impianti di recupero di rifiuti speciali);

Premesso:

- che con istanza di data 17/06/2013, assunta al protocollo generale di questo Ente in pari data e registrata al n. 59471, l'ing. Greco Demetrio, in qualità di legale rappresentante di GEMAT S.r.l., società con sede legale in Alessano alla Via Nazionale n. 178, e operativa in Comune di Alessano, alla località Mortiti, ha chiesto la verifica di assoggettabilità a V.I.A. per l'effettuazione di "Attività di recupero e messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi nel Comune di Alessano, località «Mortiti»", trasmettendo la seguente documentazione tecnico-amministrativa.

- Studio preliminare ambientale;
- Relazione tecnica;
- Relazione previsionale di impatto acustico;
- Permesso di Costruire n. 234/2013 del Comune di Alessano;

1. Permesso di costruire;

2. Tavola I: Cartografia dell'area e planimetria generale dell'intervento;

3. Tavola II: Impianto di frantumazione/riciclaggio - vano comando impianto - quadro elettrico;

- che il progetto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. n.152/06, poiché riconducibile alla fattispecie di cui Paragrafo 7, punto "z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", riportata nell'Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06;

- che il Servizio Ambiente e Tutela Venatoria della Provincia di Lecce, con nota prot. n. 64417 dello 01/07/2013, indirizzata per conoscenza anche al Comune territorialmente competente, ha richiesto, a perfezionamento dell'istanza, la trasmissione di quadro economico del progetto o, in alternativa, di autocertificazione ex DPR 445/00 sull'importo delle opere da realizzare;

- che con la medesima nota prot. n. 64417 dello 01/07/2013 sono stati richiamati, al Proponente, gli adempimenti di legge in materia di pubblicità e di partecipazione del pubblico, e, al Comune di Alessano, l'impegno di documentare l'avvenuta affissione del pubblico avviso di deposito del progetto al proprio Albo pretorio, nonché di far conoscere il parere di competenza sull'intervento, ai sensi dell'art. 16, c. 5, della L.R. n.11/2001;

- che GEMAT S.r.l. ha provveduto, con nota del 25/07/2013, acquisita al prot. n. 77154 del 13/08/2013, alla trasmissione di: a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestazione dell'importo delle opere necessarie allo svolgimento dell'attività di recupero e messa in riserva rifiuti; b) copia della richiesta al Comune di Alessano di pubblicazione sull'Albo Pretorio dell'avviso del procedimento; c) copia dell'avviso di deposito del progetto pubblicato sul B.U.R.P. n. 95 del giorno 11/07/2013;

- che il Servizio Ambiente, con nota prot. n. 84286 del 18/09/2013, ha provveduto a comunicare l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art.7 della L.241/1990, a far data dal 13 agosto 2013;

- che il Comune di Alessano - Area Tecnica, con nota prot. n. 7787 dello 02/10/2013, in atti al prot. n. 90015 dello 08/10/2013, ha provveduto a trasmettere attestazione di pubblicazione sul proprio Albo Pretorio dell'avviso del procedimento (dallo 08/07/2013 al 22/08/2013), facendo sapere che "il progetto per la realizzazione dell'attività è stato regolarmente autorizzato";

- che con nota prot. n. 95218 del 24/10/2013 il Servizio Ambiente ha rappresentato al Comune di

- Alessano di essere in attesa del parere di competenza sul progetto proposto da GEMAT S.r.l.;
- che il Comune di Alessano - Area Tecnica, con nota prot. n. 9014 del 15/11/2013, acquisita al prot. n. 103804 del 25/11/2013, ha trasmesso certificato di destinazione urbanistica del lotto interessato dalla nuova realizzazione e ortofoto di inquadramento territoriale del sito riportante l'ubicazione di tre pozzi per approvvigionamento idropotabile, gestiti da Acquedotto Pugliese S.p.A.;
  - che il Servizio Ambiente, con nota prot. n. 106667 dello 03/12/2013, in considerazione della vicinanza al sito di progetto di uno dei tre pozzi ad uso potabile segnalati, in particolare del pozzo denominato "Alessano 2", ha richiesto ad Acquedotto Pugliese S.p.a. di precisarne le condizioni di operatività e l'esatta localizzazione;
  - che il Comune di Alessano - Area Tecnica, con nota prot. n. 9660 del 11/12/2013, in atti al prot. n. 110382 del 17/12/2013, ha precisato che "erroneamente nel certificato di destinazione urbanistica la zona è stata identificata come zona E agricola mentre in realtà, a seguito di conferenza di servizi, con deliberazione del C.C. n. 26 del 10.07.2007 è stata approvata la variante urbanistica ai fini della realizzazione di un opificio industriale da parte della GEMAT S.r.l.";
  - che Acquedotto Pugliese S.p.A., con nota prot. n. 1355 dello 08/01/2014, acquisita al prot. n. 3223 del 14/01/2013, ha fatto sapere che:
    - il pozzo denominato Alessano 1 (in Catasto Terreni al Foglio 23, mappale 113) risulta fermo per ricarica falda;
    - i pozzi denominati Alessano 2 (Foglio 23, mappale 113) e Alessano 93 (Foglio 23, mappale 10) sono regolarmente in funzione ed utilizzati per uso potabile integrativo;

Considerato che il funzionario istruttore riferisce quanto di seguito.

La verifica di assoggettabilità riguarda l'esercizio, da parte della proponente GEMAT S.r.l., in località "Mortiti" del territorio amministrativo di Alessano, di attività per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi (operazioni R5 e R13), per quantità superiori alle 10 tonnellate/giorno. Le opere edilizie sono in gran parte già realizzate e/o in fase di completamento, sulla scorta dei titoli autorizzativi già ottenuti (da ultimo Permesso di Costruire n. 234/2013 - Variante al 1° stralcio funzionale per la realizzazione di un opificio industriale come da P.d.C. n. 135/2012).

La procedura di verifica quindi si pone come specifico adempimento di legge giacché l'attività da svolgere è riconducibile alla tipologia progettuale di cui punto "z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", Paragrafo 7 - Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06".

Il sito di progetto è integrato in lotto di superficie catastale totale pari a 59.301,00 mq, censito al C.T. del Comune di Alessano al Foglio 23, mappali 135, 169, 221, 180, 160, 164, 166 e 222. La superficie destinata all'effettivo utilizzo per le attività di recupero rifiuti, interessata dal transito di mezzi e dagli stoccaggi a cumulo, al netto dei vari fabbricati, delle superfici pavimentate, delle parti costruite, della zona verde e della fascia di non transito lungo il confine, è pari a circa 30.000 mq.

L'ambito territoriale ospitante l'impianto è posto a nord-ovest dall'abitato di Alessano, a oltre un chilometro dalla sua periferia.

L'impianto, da esercirsi in regime "semplificato", ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, sarà utilizzato per il trattamento di rifiuti inerti di natura non pericolosa, tramite operazioni di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) e di messa in riserva (R13).

Nella relazione tecnica a corredo dell'istanza, la consistenza dell'impianto e la natura della attività da porre in essere sono così descritte.

#### STOCCAGGIO ISTANTANEO

"Lo stoccaggio dei rifiuti, non ancora MPS, avviene su apposite aree pavimentate che nella planimetria di progetto sono indicate con i numeri 2-3-4. I cumuli possono essere "impalati" contro le pareti

perimetrali realizzate in calcestruzzo armato, in modo da poter aumentare, in maniera considerevole, la volumetria di stoccaggio: infatti, le pareti sono state dimensionate per sopportare una spinta positiva, su di un solo lato, dovuta a materiale accumulato sino ad un'altezza di ml. 3.00 oltre la maggiore altezza dovuta al singolo angolo di attrito.

Pertanto, vista la dimensione dei setti pavimentati da progetto si prevede una potenzialità complessiva di stoccaggio pari a circa 6.500 mc, valore pari, in media, a circa 10.000 tonnellate”.

#### QUANTITÀ ANNUA DA TRATTARE

“L’impianto di frantumazione e vagliatura è in grado di gestire una lavorazione media oraria di 180 tonnellate. Considerando di dedicare 110 giorni (otto ore lavorative), su base annua, al ciclo del riciclaggio, si è calcolata una lavorazione annua pari a:  $110 \times 8 \times 180 = 158.400$  ton/anno”. Tale valore è da considerarsi come la potenzialità massima annua dell’impianto per l’operazione di recupero R5.

#### TIPOLOGIA RIFIUTI DA TRATTARE - ATTIVITÀ DI RECUPERO (R13 - R5)

“Si prevede il recupero R5, unitamente alla messa in riserva (R13), di due sole tipologie di rifiuti identificati nel DM 05.02.1998 all. 1 sub. 1 punto 7: tipologia 7.1 e 7.6. Per le altre tipologie di rifiuti è prevista solo la messa in riserva.

I prodotti finiti (Materie Prime Secondarie) saranno costituiti da stabilizzati con granulometria idonea ad un impiego nei vari settori dell’edilizia, soprattutto per riempimenti e sottofondi, rinfilanco di fondazioni, riempimenti di condotte interrate in genere e come aggregati di riciclo prodotti”.

La società proponente, facendo riferimento ai diversi paragrafi del D.M. 5.02.1998 e successive modifiche, indica le seguenti tipologie di rifiuti recuperabili e le relative operazioni di recupero:

Riguardo alle quantità di rifiuti da trattare in impianto, sulla scorta degli elaborati di progetto, si stima per l’operazione di recupero R5, come già anticipato, una potenzialità massima annua pari a 158.400 tonnellate (considerando 110 giorni lavorativi, con unico turno lavorativo giornaliero di 8 ore ed una potenzialità massima dell’unità di frantumazione di 180 tonnellate/ora).

Per quel che concerne la massima capacità di stoccaggio istantaneo, il dato di 10.000 tonnellate indicato dal proponente, pare sovrastimato. Le caratteristiche geometriche delle aree di stoccaggio e relativi setti di delimitazione verosimilmente consentono al più l’accatamento di circa 4.500 mc di materia, che in termini ponderali equivalgono, con buona approssimazione, a circa 6.000 tonnellate.

Pertanto, dovendo l’azienda operare in regime di “semplificato”, per le diverse tipologie di rifiuti trattati non potranno essere superate le quantità massime riportate all’Allegato 4 Suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i..

L’unità di frantumazione e vagliatura sarà utilizzata per la lavorazione, oltre dei rifiuti inerti, anche del materiale di natura calcarea riveniente dalla cava denominata “I Turchi”, posta a distanza di 1 km circa dall’impianto di recupero rifiuti. L’inerte di cava, una volta giunto in impianto sarà direttamente riversato nella tramoggia di carico del mulino frantumatore e/o stoccato nello spazio immediatamente adiacente in attesa di essere lavorato.

La viabilità a servizio dell’impianto è tale da consentire un agevole transito degli automezzi pesanti.

Il ciclo delle lavorazioni si articolerà secondo le seguenti fasi:

- controllo, accettazione e pesa dei rifiuti in ingresso;
- scarico dei rifiuti nelle aree di messa in riserva e di attività di selezione dedicate;
- recupero dei rifiuti mediante messa in riserva (R13) con o senza riduzione volumetrica e/o attività di recupero a mezzo impianto di frantumazione (R5);
- deposito delle materie prime secondarie ottenute nelle apposite aree di stoccaggio.

In sintesi i rifiuti in ingresso sono sottoposti, tramite appositi macchinari (mulino frantumatore), ad operazioni meccaniche di frantumazione e vagliatura per la produzione di materie prime seconde per l’edilizia.

L’unità di frantumazione da utilizzare per l’attività, che sarà utilizzata alternativamente sia per la

lavorazione dei rifiuti che del materiale inerte di cava, ha una potenzialità massima di lavorazione indicata in circa 180 tonnellate/ora.

Le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti (indicate in planimetria con i numeri 2, 3 e 4) saranno pavimentate con sistema di raccolta e successivo trattamento delle acque meteoriche di dilavamento.

La pavimentazione dei diversi piazzali dell'impianto sarà realizzata in materiale tufaceo, ad eccezione, come sopra detto, delle aree di stoccaggio dei rifiuti, della zona d'ingresso al lotto, della zona di lavaggio mezzi e della porzione circostante il blocco uffici, per un'estensione complessiva inferiore ai 2000 mq.

All'interno dell'impianto è prevista la presenza, in adiacenza agli uffici di una pesa a ponte.

Il processo di lavorazione avrà inizio con lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso presso le aree pavimentate, da cui essi saranno ripresi per le successive operazioni di frantumazione e vagliatura.

Le operazioni di recupero R5 (per le tipologie 7.1 e 7.6) consisteranno nella trasformazione delle tipologie di rifiuti inerti non pericolosi in materie prime seconde per l'edilizia (in particolare rilevati stradali) conformi alle specifiche tecniche previste dal D.M. 5 febbraio 1998 mentre per le altre tipologie di rifiuti è prevista la semplice messa in riserva.

Sulla scorta dell'analisi di coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione, alle diverse scale territoriali, è emerso quanto di seguito.

L'area da destinare alle attività di recupero rifiuti è tipizzata, a seguito di specifica variante approvata con D.C.C. n. 26 del 10/07/2007 ed i conseguenti permessi di costruire, come zona D2. Tale ubicazione è coerente con i criteri localizzativi fissati dal vigente Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali in Puglia.

Con riferimento al Piano Urbanistico Territoriale per il Paesaggio (P.U.T.T./Paesaggio) l'area ricade in ambito territoriale esteso (A.T.E.) "C" e non risulta caratterizzata altri vincoli come riportato nel Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Responsabile dell'area tecnica del Comune di Alessano in data 15/11/2013.

Il lotto non ricade all'interno di perimetrazioni di pericolosità idraulica o geomorfologica del P.A.I., né all'interno o adiacenza di aree naturali protette nazionali o regionali, siti della Rete Natura 2000 e quant'altro.

In sede d'istruttoria tecnica è emersa la presenza, nei pressi del sito di progetto, di pozzo di emungimento per uso potabile, regolarmente in funzione e utilizzato da Acquedotto Pugliese S.p.A. per uso integrativo delle portate immesse in rete.

Riguardo a tale circostanza si richiama che, conformemente a quanto previsto dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06, dal Regolamento Regionale n. 12/2011, dal Piano di Tutela delle Acque e dal criterio localizzativo escludente previsto nel Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali in Puglia, entro il raggio di 200 m all'intorno di pozzi a uso potabile è interdetta qualsiasi attività di gestione rifiuti.

Nel caso di specie la zona di rispetto dell'opera di captazione risulta interessare una limitata parte delle proprietà GEMAT S.r.l., per un settore circolare adiacente alla viabilità provinciale, entro il quale non è prevista alcuna attività di deposito e/o manipolazione di rifiuti.

Il Proponente individua gli impatti potenziali attesi in:

- emissioni in atmosfera (polveri, gas);
- emissioni sonore (determinato dalle macchine operatrici - mezzi pesanti per il trasporto dei rifiuti, impianto di selezione);
- produzione di rifiuti;
- incremento del traffico veicolare.

Riguardo al traffico indotto, dovuto al transito degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti in ingresso e delle materie prime seconde in uscita dall'impianto, non è previsto un incremento tale da avere apprezzabili ripercussioni sui flussi di traffico dell'area già interessata nei pressi dalla presenza attività di cava.

Per quel che concerne le necessità idriche dell'impianto, connesse con il funzionamento dell'impianto per l'abbattimento delle polveri prodotte dalle operazioni di frantumazione e per l'umidificazione degli stoccaggi a cumulo, è previsto l'utilizzo di parte delle acque meteoriche dilavanti dal piazzale

pavimentato e raccolte in specifica vasca di raccolta (a seguito del trattamento di grigliatura e dissabbiatura) e l'utilizzo di pozzo emungimento.

Il sito d'insediamento non s'inquadra in alcun contesto naturalistico di rilievo, essendo inserito in un ambito territoriale già oggetto di trasformazioni edilizie a seguito di specifici atti autorizzativi rilasciati dal Comune di Alessano.

Tale areale, in definitiva, possiede una valenza ambientale piuttosto modesta, poiché già oggetto di trasformazione a seguito della realizzazione di opere edili legate all'attività produttiva da svolgere.

Le emissioni acustiche dell'impianto saranno connesse al traffico veicolare e allo specifico processo produttivo in atto, che comporta, tra l'altro, l'utilizzo d'impianto di frantumazione e vagliatura.

Nella relazione tecnica di valutazione previsionale dell'impatto acustico, redatta da tecnico abilitato in Acustica Ambientale e recante data del 30/05/2013, si giunge alle seguenti conclusioni:

“...considerato che:

- a. l'impianto di trattamento in oggetto non ha, in un raggio di riferimento pari a circa 400 metri dal proprio baricentro acustico, nessun ricettore sensibile;
- b. dista ben oltre 1.500 m dai primi insediamenti abitativi;
- c. le operazioni di macinazione e vagliatura dei materiali avverranno in modo discontinuo e solo nel periodo diurno;

si può con ragionevole certezza affermare che il livello continuo di pressione sonora ponderata A (Leq(A)) non superi i limiti previsti dalla normativa di 50 dBA.

Inoltre al fine di minimizzare l'impatto rumoroso, l'impianto di frantumazione è stato opportunamente interrato ed incapsulato all'interno di strutture in calcestruzzo dimensionalmente notevoli (spessore variabili da cm 50 a cm 150); inoltre, la parete rocciosa di confinamento è stata lasciata “mossa”, in modo da poter attutire, in maniera considerevole ed ulteriormente, la propagazione sonora.

A ciò bisogna aggiungere il naturale dislivello, verso il basso, del terreno dove è ubicato l'impianto e della notevole alberatura circostante insistente su tutti i terreni limitrofi. Per quanto riguarda il traffico veicolare indotto dalla fase di esercizio, non determinerà un impatto significativo in quanto già alla distanza di 10 metri dal bordo carreggiata risultano essere molto attenuate le emissioni di rumore prodotte dai mezzi di lavoro circolanti.”

Le emissioni in atmosfera saranno rappresentate dalle polveri che si origineranno durante le operazioni di conferimento dei rifiuti, di movimentazione e messa in riserva degli stessi, di selezione e frantumazione e, infine, di stoccaggio dei materiali ottenuti. Per il contenimento delle polveri dovrà essere prevista apposita rete idrica per l'umidificazione dei cumuli e delle piste interne. Inoltre l'impianto di frantumazione-vagliatura è dotato di sistema di nebulizzazione e relativi sistemi di incapsulamento. Si precisa tra l'altro che l'area, e in particolare quella destinata alla frantumazione, è in parte sottoposta rispetto al restante piano di campagna. Da progetto è prevista inoltre la copertura con teloni dei cassoni dei mezzi atti al trasporto del materiale inerte.

Il proponente ha provveduto, a tal proposito, a redigere nello studio ambientale svolto specifica Valutazione previsionale di impatto atmosferico da emissioni diffuse di polveri diffuse, redatta secondo le linee guida curate da ARPA Toscana. Nelle considerazioni conclusive del documento (vedasi pag.74 dello studio preliminare ambientale) si riporta “...che sulla base dei dati progettuali disponibili, delle modalità di esecuzione previste e delle opere di mitigazione adottate, il rateo emissivo calcolato risulta pari a 677.82 g/h. Tale dato risulta essere inferiore al valore soglia previsto dalla tabella n. 18 e dalla tabella n. 13 delle Linee Guida. Pertanto il valore stimato rientra nei limiti della soglia indicati nella normativa vigente in materia.”

Lo studio ambientale presentato ha, nel complesso, raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alle procedure di verifica di assoggettabilità, consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali dell'esercizio dell'impianto in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant'altro.

Sulla scorta della documentazione esaminata, il progetto d'impianto di recupero rifiuti è conforme alla

normativa ambientale vigente in materia di:

- acque e salvaguardia delle risorse idriche;
- emissioni in atmosfera;
- gestione dei rifiuti;
- rumore;

nonché con gli strumenti di pianificazione e programmazione alle diverse scale territoriali.

Alla luce di quanto sopra esposto, rilevata la scarsa rilevanza naturalistico-ambientale del contesto in cui l'impianto si trova inserito, tenuto conto delle misure preventive per il contenimento degli impatti, rappresentati dalla diffusione di polveri e dalle emissioni sonore, e ritenuto che le emissioni derivanti dal funzionamento del nuovo impianto, data peraltro la distanza ad oltre 1 km dall'abitato di Alessano, non sono potenzialmente in grado di comportare apprezzabili effetti negativi sull'ambiente, si ritiene di poter escludere la proposta attività dalla procedura di V.I.A..

L'esclusione dalla procedura di V.I.A. ed il conseguente esercizio dell'impianto saranno comunque subordinati al conseguimento da parte di GEMAT S.r.l. di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 e al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- le tipologie CER dei rifiuti ammissibili e le operazioni di recupero R5 ed R13, che saranno effettuate in regime "semplificato" (artt. 214-216 del D.Lgs. n. 152/06), riguarderanno, con riferimento all'Allegato 1 - Suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998:
- la massima capacità annua di recupero rifiuti dell'impianto relativamente all'operazione R5 (per i paragrafi 7.1 e 7.6) non eccederà la quantità di 158.400 tonnellate, mentre la capacità massima di stoccaggio istantaneo sarà pari a circa 4.500 mc per un quantitativo massimo di 6.000 tonnellate di rifiuti stoccabili;
- nel caso di esercizio in regime "semplificato" non si dovranno superare, per le diverse tipologie di rifiuti trattati, le quantità massime riportate all'Allegato 4 - Suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- per le operazioni di messa in riserva dovranno essere rispettate le specifiche tecniche previste all'art.6 del D.M. 5.02.1998 e successive modifiche;
- la gestione dei rifiuti all'interno dell'impianto dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto alla Parte IV del D.Lgs. 152/06;
- le materie prime seconde ottenute a valle delle operazioni di recupero dovranno rispondere alle specifiche tecniche indicate nel D.M. 5 febbraio 1998. Il Proponente è tenuto a eseguire apposito test di cessione, con frequenza almeno semestrale, sui prodotti ottenuti a valle del processo di recupero effettuato;
- le superfici destinate alle attività di recupero rifiuti (con particolare riferimento alle aree di messa in riserva e stoccaggio di rifiuti) dovranno essere opportunamente separate dalle restanti aree dell'impianto e segnalate con apposita cartellonistica;
- le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere ben distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde;
- nelle diverse celle di stoccaggio e/o messa in riserva (numerati da 2 a 4 negli elaborati grafici di progetto), i rifiuti depositati dovranno essere ben distinti per tipologia, con obbligo di apporre in adiacenza, in funzione della tipologia, idonea cartellonistica riportante i diversi paragrafi riportati al D.M. 5 febbraio 1998;
- all'interno delle superfici aziendali dovrà essere in ogni caso assicurata la separazione fisica e l'autonomia funzionale delle attività di recupero rifiuti rispetto a future attività produttive da svolgersi in loco;
- le acque meteoriche dilavanti dai piazzali pavimentati, una volta trattate e sottoposte al processo di grigliatura e dissabbiatura, dovranno essere impiegate, per quanto tecnicamente possibile, per l'alimentazione dei sistemi abbattimento polveri a servizio dell'impianto;
- gli stoccaggi a cumulo dei rifiuti, e dei materiali da questi ottenuti, a granulometria sottile, maggiormente sensibili all'azione del vento, dovranno essere protetti in condizioni di tempo asciutto con

appositi sistemi di copertura mobile;

- lungo il perimetro del lotto, laddove tecnicamente possibile, dovrà essere realizzata barriera a verde con essenze arboree a veloce accrescimento da sottoporre a periodica manutenzione e provvedendo alla sostituzione di eventuali esemplari secchi;

- lo stoccaggio dei rifiuti dovrà assicurare ampi margini di sicurezza nei riguardi di possibili rischi di deterioramento/contaminazione del suolo. A tal fine le operazioni di messa in riserva (R13) e di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) saranno realizzate su basamenti pavimentati, che garantiscano la separazione e l'isolamento dei rifiuti dal suolo sottostante. Si dovrà provvedere a una periodica manutenzione delle pavimentazioni al fine di evitare preservarne la continuità e quindi l'isolamento idraulico del sottosuolo;

- l'impianto dovrà essere dotato di idoneo sistema di irrigazione per l'abbattimento delle polveri nelle aree di stoccaggio e destinate alla viabilità;

- è fatto divieto di effettuare attività di deposito e lavorazione di rifiuti entro le superfici ricadenti all'interno della zona circolare, avente raggio di 200 m, centrata sul pozzo ad uno idropotabile denominato "Alessano 2" (in C.T. al Foglio 23, mappale 113; coordinate cartografiche UTM WGS84 X=782.908,7 - Y=4.420.214,6);

- all'atto della presentazione dell'istanza di A.U.A. dovranno essere tra l'altro trasmessi:

a. planimetria di dettaglio del lotto riportante le aree a pavimentazione impermeabile (con relativa superficie totale) e relativi sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente;

b. planimetria, in scala adeguata, di individuazione delle distinte aree funzionali di conferimento, messa in riserva, stoccaggio del prodotto lavorato e del materiale calcareo in ingresso all'impianto e riveniente dall'attività estrattiva svolta in cava posta a circa 1 km dal sito;

c. computo della capacità istantanea di stoccaggio delle aree destinate alla messa in riserva dei rifiuti ed al deposito delle materie seconde;

d. schede riassuntive di recupero con indicazione delle operazioni di recupero e dei prodotti ottenuti (materie prime seconde o rifiuti), nonché delle specifiche tecniche dei macchinari utilizzati, e dell'unità di frantumazione /vagliatura in particolare;

e. planimetria di dettaglio riportante la rete di irrigazione dei cumuli e le ulteriori soluzioni impiantistiche ai fini dell'abbattimento delle emissioni polverulente;

f. copia dell'atto concessione del pozzo di emungimento di progetto;

- si dovrà provvedere al monitoraggio delle emissioni di polveri, con la frequenza stabilita dalla autorità competente al rilascio della autorizzazione, e del rumore, con frequenza annuale, ovvero ogni qualvolta intervengano modifiche dell'impianto o dell'attività di recupero effettuata; gli esiti del monitoraggio ambientale andranno comunicati al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce e ad ARPA PUGLIA - DAP Lecce. In ogni caso l'attività dovrà rispettare, per quel che concerne l'emissione di polveri totali, il limite di 5 mg/Nmc;

- dovranno essere previsti sistemi di bonifica delle gomme degli automezzi di trasporto (in particolare all'ingresso del lotto posto in adiacenza alla strada provinciale), adottando altresì protocolli operativo - gestionali di pulizia dei percorsi stradali utilizzati da tali mezzi (periodica bagnatura, ecc.);

- i veicoli utilizzati per la movimentazione degli inerti dovranno essere dotati di apposito telone di copertura del cassone;

- riguardo la gestione delle acque meteoriche di dilavamento il proponente è tenuto al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;

- per quel che concerne la gestione dei reflui domestici dovrà essere effettuata nel rispetto degli adempimenti tecnici e amministrativi di cui al R.R. n. 26/2011;

- per l'illuminazione esterna il proponente dovrà utilizzare corpi illuminanti conformi al R.R. n. 13/2006;

- alla dismissione dell'impianto il sito sarà oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;



Preso atto:

- dell'avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento, tramite:

1. affissione all'Albo Pretorio comunale di Alessano dell'avviso relativo alla domanda di verifica di assoggettabilità del progetto, dallo 08/07/2013 al 22/08/2013;

2. pubblicazione di avviso di deposito del progetto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. n. 95 del 11/07/2013;

senza che nel periodo utile siano pervenute osservazioni;

3. che pur non avendo rilasciato formale parere, il Comune ha trasmesso certificato di destinazione urbanistica del lotto di intervento dal quale si evince, anche a seguito di specifica nota di rettifica, la tipizzazione come zona D del sito di progetto e l'assenza di specifica vincolistica;

Valutato:

- che lo studio ambientale presentato ha nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alle procedute di Verifica di assoggettabilità, consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant'altro;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che di seguito s'intendono integralmente richiamate:

## DETERMINA

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.16 della L.R. 11/2001, l'impianto destinato a "Attività di recupero e messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi nel Comune di Alessano, località «Mortiti»", da esercirsi da GEMAT S.r.l. su appezzamento individuato in C.T. al Foglio 23, particelle 135, 169, 221, 180, 160, 164, 166 e 222, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. in quanto la realizzazione e l'esercizio dello stesso non comportano apprezzabili effetti negativi sull'ambiente;

- l'esclusione dalla procedura di V.I.A. ed il conseguente esercizio dell'impianto saranno comunque subordinati all'ottenimento da parte di GEMAT S.r.l., di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 e al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- le tipologie CER dei rifiuti ammissibili e le operazioni di recupero R5 ed R13, che saranno effettuate in regime "semplificato" (artt. 214-216 del D.Lgs. n. 152/06), riguarderanno, con riferimento all'Allegato 1 - Suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998:

- la massima capacità annua di recupero rifiuti dell'impianto relativamente all'operazione R5 (per i paragrafi 7.1 e 7.6) non eccederà la quantità di 158.400 tonnellate, mentre la capacità massima di stoccaggio istantaneo sarà pari a circa 4.500 mc per un quantitativo massimo di 6.000 tonnellate di rifiuti stoccabili;

- nel caso di esercizio in regime "semplificato" non si dovranno superare, per le diverse tipologie di rifiuti trattati, le quantità massime riportate all'Allegato 4 - Suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

- per le operazioni di messa in riserva dovranno essere rispettate le specifiche tecniche previste all'art.6 del D.M. 5.02.1998 e successive modifiche;

- la gestione dei rifiuti all'interno dell'impianto dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto alla Parte IV del D.Lgs. 152/06;

- le materie prime seconde ottenute a valle delle operazioni di recupero dovranno rispondere alle specifiche tecniche indicate nel D.M. 5 febbraio 1998. Il Proponente è tenuto a eseguire apposito test di cessione, con frequenza almeno semestrale, sui prodotti ottenuti a valle del processo di recupero

effettuato;

- le superfici destinate alle attività di recupero rifiuti (con particolare riferimento alle aree di messa in riserva e stoccaggio di rifiuti) dovranno essere opportunamente separate dalle restanti aree dell'impianto e segnalate con apposita cartellonistica;

- le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere ben distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde;

- nelle diverse celle di stoccaggio e/o messa in riserva (numerati da 2 a 4 negli elaborati grafici di progetto), i rifiuti depositati dovranno essere ben distinti per tipologia, con obbligo di apporre in adiacenza, in funzione della tipologia, idonea cartellonistica riportante i diversi paragrafi riportati al D.M. 5 febbraio 1998;

- all'interno delle superfici aziendali dovrà essere in ogni caso assicurata la separazione fisica e l'autonomia funzionale delle attività di recupero rifiuti rispetto a future attività produttive da svolgersi in loco;

- le acque meteoriche dilavanti dai piazzali pavimentati, una volta trattate e sottoposte al processo di grigliatura e dissabbiatura, dovranno essere impiegate, per quanto tecnicamente possibile, per l'alimentazione dei sistemi abbattimento polveri a servizio dell'impianto;

- gli stoccaggi a cumulo dei rifiuti, e dei materiali da questi ottenuti, a granulometria sottile, maggiormente sensibili all'azione del vento, dovranno essere protetti in condizioni di tempo asciutto con appositi sistemi di copertura mobile;

- lungo il perimetro del lotto, laddove tecnicamente possibile, dovrà essere realizzata barriera a verde con essenze arboree a veloce accrescimento da sottoporre a periodica manutenzione e provvedendo alla sostituzione di eventuali esemplari secchi;

- lo stoccaggio dei rifiuti dovrà assicurare ampi margini di sicurezza nei riguardi di possibili rischi di deterioramento/contaminazione del suolo. A tal fine le operazioni di messa in riserva (R13) e di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) saranno realizzate su basamenti pavimentati, che garantiscano la separazione e l'isolamento dei rifiuti dal suolo sottostante. Si dovrà provvedere a una periodica manutenzione delle pavimentazioni al fine di evitare preservarne la continuità e quindi l'isolamento idraulico del sottosuolo;

- l'impianto dovrà essere dotato di idoneo sistema di irrigazione per l'abbattimento delle polveri nelle aree di stoccaggio e destinate alla viabilità;

- è fatto divieto di effettuare attività di deposito e lavorazione di rifiuti entro le superfici ricadenti all'interno della zona circolare, avente raggio di 200 m, centrata sul pozzo ad uso idropotabile denominato "Alessano 2" (in C.T. al Foglio 23, mappale 113; coordinate cartografiche UTM WGS84 X=782.908,7 - Y=4.420.214,6);

- all'atto della presentazione dell'istanza di A.U.A. dovranno essere tra l'altro trasmessi:

a. planimetria di dettaglio del lotto riportante le aree a pavimentazione impermeabile (con relativa superficie totale) e relativi sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente;

b. planimetria, in scala adeguata, di individuazione delle distinte aree funzionali di conferimento, messa in riserva, stoccaggio del prodotto lavorato e del materiale calcareo in ingresso all'impianto e riveniente dall'attività estrattiva svolta in cava posta a circa 1 km dal sito;

c. computo della capacità istantanea di stoccaggio delle aree destinate alla messa in riserva dei rifiuti ed al deposito delle materie seconde;

d. schede riassuntive di recupero con indicazione delle operazioni di recupero e dei prodotti ottenuti (materie prime seconde o rifiuti), nonché delle specifiche tecniche dei macchinari utilizzati, e dell'unità di frantumazione /vagliatura in particolare;

e. planimetria di dettaglio riportante la rete di irrigazione dei cumuli e le ulteriori soluzioni impiantistiche ai fini dell'abbattimento delle emissioni polverulente;

f. copia dell'atto concessione del pozzo di emungimento di progetto;

- si dovrà provvedere al monitoraggio delle emissioni di polveri, con la frequenza stabilita dalla autorità competente al rilascio della autorizzazione, e del rumore, con frequenza annuale, ovvero ogni qualvolta intervengano modifiche dell'impianto o dell'attività di recupero effettuata; gli esiti del monitoraggio ambientale andranno comunicati al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce e ad ARPA PUGLIA - DAP Lecce. In ogni caso l'attività dovrà rispettare, per quel che concerne l'emissione di polveri totali, il limite di 5 mg/Nmc;
  - dovranno essere previsti sistemi di bonifica delle gomme degli automezzi di trasporto (in particolare all'ingresso del lotto posto in adiacenza alla strada provinciale), adottando altresì protocolli operativo - gestionali di pulizia dei percorsi stradali utilizzati da tali mezzi (periodica bagnatura, ecc.);
  - i veicoli utilizzati per la movimentazione degli inerti dovranno essere dotati di apposito telone di copertura del cassone;
  - riguardo la gestione delle acque meteoriche di dilavamento il proponente è tenuto al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
  - per quel che concerne la gestione dei reflui domestici dovrà essere effettuata nel rispetto degli adempimenti tecnici e amministrativi di cui al R.R. n. 26/2011;
  - per l'illuminazione esterna il proponente dovrà utilizzare corpi illuminanti conformi al R.R. n. 13/2006;
  - alla dismissione dell'impianto il sito sarà oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;
  - di individuare nel Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Lecce l'organo competente al controllo del rispetto delle prescrizioni impartite;
  - di fare salva ogni ulteriore autorizzazione, permesso, nulla-osta o atto d'assenso comunque denominato, necessaria per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto;
  - l'efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale resta disciplinata dall'art.1 della L.R. n. 16 del 25/06/2013 "Norma di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale";
  - di notificare il presente provvedimento alla diretta interessata GEMAT S.r.l., con sede legale in Alessano, alla Via Nazionale n. 178;
  - di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, copia della presente determinazione ai seguenti soggetti:
    - Comune di Alessano - Area Tecnica;
    - Acquedotto Pugliese S.p.A.;
    - Corpo di Polizia Provinciale;
    - Servizio Ambiente e Tutela Venatoria - Ufficio Rifiuti;
    - Servizio Ambiente e Tutela Venatoria - Ufficio Emissioni;
  - di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione trasparenza del sito internet di questo Ente;
  - di far pubblicare il presente provvedimento per estratto sul BURP.
- Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

Il Dirigente del Servizio Ambiente  
e Tutela Venatoria  
Ing. Dario Corsini

---